



COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena
Via Panoramica, 60 - 41055 Montese

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/05/2000
e modificato con atto di Consiglio Comunale n. 28 del 27/03/2019

ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, in osservanza del comma 4° dell'art.14 della Legge Regionale n.27/1994, si applica alla raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto previsto dagli articoli 12/14 della citata Legge Regionale.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** l'insieme delle operazioni atte a selezionare già nella fase di raccolta, dei rifiuti urbani e speciali, le frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare materiali o energia, in altre parole che debbono essere ridotte volumetricamente o bonificate in modo di favorire le operazioni di stoccaggio definitivo in condizioni di sicurezza
- b) **CONFERIMENTO:** le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta
- c) **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo e di trasporto ai centri di collettamento (piattaforme ecologiche), compiute da corretti servizi pubblici o privati, dei materiali della raccolta differenziata; le operazioni di raccolta potranno riguardare i materiali delle stazioni ecologiche (di base ed attrezzate), in altre parole, per talune funzioni, i materiali prelevati a domicilio previo appuntamento
- d) **RACCOLTA ITINERANTE:** le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi eseguiti periodicamente in luoghi pubblici prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati
- e) **STAZIONI ECOLOGICHE DI BASE:** piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; essi sono accessibili in qualsiasi momento
- f) **STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE:** aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti
- g) **PIATTAFORME ECOLOGICHE:** impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta: da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo
- h) **FRAZIONI UMIDE:** i materiali putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati
- i) **FRAZIONE SECCA:** i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è di interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti
- j) **RIFIUTI SPECIALI RECUPERABILI:** si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative

possono essere riciclati, in altre parole, bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetti di raccolta differenziata

- k) **RENDICONTO ANNUALE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA:** relazione sui risultati ottenuti riportanti i dati quantitativi, qualitativi (tipologia dei materiali), economici e contenenti i riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato.

ART. 3 MODALITA' DI CONFERIMENTO

1. Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata deve avvenire ad opera del produttore negli appositi contenitori, collocati in stazioni ecologiche, provviste dal Comune o per lui da aziende concessionarie; il conferimento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, dei tempi e delle norme di comportamento che saranno richiamate nella tabella apposta nella stazione e divulgate attraverso gli organi di informazione comunale.

2. I seguenti rifiuti urbani assimilati potranno essere conferiti senza alcun onere da parte dei produttori:

- a) Carta, vetro, plastica, alluminio, pile, in separati contenitori, designati da apposita dicitura, raggruppati in stazioni ecologiche di base, cui si potrà accedere in qualsiasi momento, e presenti nella stazione ecologica attrezzata alla quale si potrà accedere nei giorni e negli orari d'esercizio al pubblico e indicati nella tabella apposta all'ingresso della stazione
- b) Verde da giardini (sfalci, potature), rifiuti ingombranti di origine domestica, metalli, prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "XM" e/o "XI", alle stazioni ecologiche attrezzate, nel rispetto degli orari d'esercizio al pubblico e delle modalità riportate nel regolamento interno delle stazioni
- c) Farmaci scaduti negli appositi contenitori ubicati all'interno delle farmacie negli orari di esercizio al pubblico

3- I seguenti rifiuti speciali di origine produttiva potranno essere conferiti alla stazione ecologica quando verrà appositamente attrezzata per ricevere tali materiali, rispettando il modo di conferimento e previo pagamento dei corrispettivi oneri che verranno contestualmente definiti: imballaggi (cartone, legno, plastica, metalli), elettrodomestici, pneumatici, batterie auto, oli esausti, contenitori vuoti di fitofarmaci, di fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in agricoltura, lampade esauste, contenitori di prodotti etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "XM" e/o "XI".

Di tale possibilità l'Amministrazione Comunale darà ampia comunicazione.

ART. 4 MODALITA' DI RACCOLTA

1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sarà effettuata:
- a) Tramite la stazione ecologica di base, per quanto riguarda la carta, il vetro, la plastica, l'alluminio e le pile; presso tali stazioni sono collocati i contenitori per il vetro (verdi), la carta (azzurri), la plastica (gialli); per lo svuotamento il comune è convenzionato con ditte specializzate e regolarmente autorizzate che provvedono a chiamata; le stesse ditte provvedono altresì alla pulizia dei contenitori.
 - b) Tramite la stazione ecologica attrezzata con le seguenti modalità:
 - per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente punto a) negli appositi contenitori e con le modalità sopra indicate
 - per quanto riguarda i rifiuti domestici ingombranti, il verde da giardino, i metalli, gli
 - imballaggi, elettrodomestici, pneumatici, in cassoni carrabili di diverse dimensioni in base al tipo di rifiuto da raccogliere; lo svuotamento dei cassoni sarà affidato a ditte convenzionate. Per quanto riguarda batterie e olii esausti all'interno del deposito RUP
 - Per quanto riguarda i contenitori di fitofarmaci, di fertilizzanti e di teli per la pacciamatura la raccolta avverrà due giornate all'anno, con preavviso pubblico e smaltimento immediato da parte della ditta autorizzata a svolgere tale servizio.
 - c) In appositi contenitori collocati all'interno delle farmacie per i farmaci scaduti

ART. 5 OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

1. I cittadini che fruiscono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili sono tenuti a collaborare alla raccolta differenziata secondo le norme stabilite dal presente regolamento comunale (modalità di conferimento) e nelle misure delle loro concrete possibilità; non sono fissate, per i cittadini utenti, dei limiti quantitativi di materiale (per ciascuna frazione oggetto di raccolta differenziata), da conferire al servizio di raccolta; gli utenti vengono, tuttavia, invitati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ART. 6 INCENTIVI

1. La Giunta Comunale prevedrà annualmente in sede di bilancio preventivo i seguenti incentivi alle persone, associazioni, aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati:
- a) Attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso

- b) Sgravi sulla tassa rifiuti: commisurati al beneficiario effettivo, per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata

ART. 7 NORME DI COMPORTAMENTO - SANZIONI

1. "Al fine di garantire un corretto utilizzo delle stazioni ecologiche di base messe a disposizione per la raccolta differenziata si fa espresso divieto di:

1. rimuovere/spostare i contenitori dalla loro sede;
2. conferire nei cassonetti rifiuti liquidi o accesi;
3. introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
4. abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
5. usare impropriamente e danneggiare cassonetti, sacchi e beni materiali forniti;
6. abbandonare rifiuti durante le operazioni di carico e scarico

È fatto, inoltre, obbligo di:

1. sminuzzare gli imballaggi voluminosi prima del conferimento negli appositi contenitori;
2. osservare i criteri di conferimento dell'organico;
3. pulire le aree in concessione per l'esercizio di cantieri edili, le aree occupate per manifestazioni pubbliche nonché le aree di sosta temporanea e ad uso speciale.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle norme speciali previste dai Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e Rurale e di Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria, le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7/bis del D.Lgs 267/2000, con le procedure previste dalla Legge n. 689/1981, in base alle modalità di cui all'art.35 della L.R. n° 27 del 12.07.1994, e secondo la tabella di seguito riportata nella quale è indicato, per ogni comportamento espressamente vietato, il minimo e il massimo edittale della sanzione applicabile:

| COMPORTAMENTO VIETATO | SANZIONE AMMINISTR. EDITTALI MINIMI IN € | SANZIONE AMMINISTR. EDITTALI MASSIMI IN € |
|---|---|--|
| Rimozione/spostamento dei contenitori dalla loro sede | 50,00 | 300,00 |
| Conferimento nei cassonetti di rifiuti liquidi o accesi | 75,00 | 500,00 |
| Introduzione nei contenitori di materiali difformi da quelli espressamente indicati | 25,00 | 150,00 |
| Abbandono di materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori | 25,00 | 500,00 |
| Uso improprio e danneggiamento di cassonetti, sacchi e beni materiali forniti | 25,00 | 150,00 |

| | | |
|---|-------|--------|
| Mancato sminuzzamento degli imballaggi voluminosi prima del conferimento negli appositi contenitori | 25,00 | 150,00 |
| Mancata osservanza dei criteri di conferimento dell'organico | 25,00 | 150,00 |
| Abbandono dei rifiuti durante le operazioni di carico e scarico | 50,00 | 300,00 |
| Mancata pulizia delle aree in concessione per l'esercizio di cantieri edili | 50,00 | 300,00 |
| Mancata pulizia delle aree occupate per manifestazioni pubbliche | 50,00 | 300,00 |
| Mancata pulizia delle aree di sosta temporanea e ad uso speciale | 50,00 | 300,00 |

La violazione delle norme del regolamento non già previste dalla tabella di cui sopra è punita, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00.

Comportano il differimento alle autorità giudiziarie competenti i casi di danneggiamento intenzionale (doloso) alle attrezzature della raccolta differenziata.

Per le sanzioni inerenti al centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) si rimanda al relativo regolamento comunale.

TITOLO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ART. 8

IL RICONOSCIMENTO EL' AUTORIZZAZIONE

1. Si conoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
2. Condizione indispensabile per collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1°, concordino con il Comune territorialmente competente gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
3. Le associazioni di cui al comma 1° sono autorizzate, senza pregiudizio di carattere religioso e/o politico, stabilendo ambiti e modalità di intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.
4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che avranno riguardato ambiti similari della raccolta differenziata si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta, evitando comunque

di determinate situazioni di concorrenza.

ART. 9 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico - sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione
- evitare lo spargimento di materiali e liquami sul suolo pubblico
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti non creare intralcio alle organizzazioni dei servizi pubblici di nettezza urbana

2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali riguardo alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.

3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguate alla finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio di materiali.

ART. 10 CONDIZIONI OPERATIVE

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- Frazione secca (carta, cartone, plastica)
- Vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi Alluminio in forma di lattine per liquidi
- Metalli
 - Rifiuti ingombranti di origine domestica Si fa espresso divieto di

raccolta di:

- Frazione umida di rifiuti urbani
- Verde da giardino
- Rifiuti urbani pericolosi
- Rifiuti speciali assimilati
- Oli e batterie auto

2. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di stato di conflitto con gli analoghi servizi comunali.

3. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancor che autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

4. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità dei materiali raccolti ed effettivamente avviati al riciclaggio, e dovranno inoltre certificare il corretto smaltimento dell'eventuale frazione non riutilizzata.

5. Dalla raccolta differenziata e conseguente recupero dei rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tener conto per la concessione di agevolazioni e di incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

ART. 11

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI

1. La raccolta, da parte dei servizi pubblici, delle tipologie di rifiuti speciali previsti dal presente regolamento, dovrà avvenire previa stipulazione di apposita convenzione tra i produttori e il Comune, ponendo a carico del produttore gli eventuali oneri residui derivati dall'insieme delle operazioni compiute, detratti i benefici derivanti dall'eventuale vendita o riciclaggio di materiali raccolti.

2. I rifiuti speciali di cui sopra potranno essere conferiti dai produttori alle stazioni ecologiche attrezzate secondo le norme di cui all'art.3 del presente regolamento.

ART. 12

UTILIZZO DEL LOGO REGIONALE E SIMBOLOGIA

1. Al fine di incentivare la raccolta differenziata tra dei rifiuti presso le stazioni base e le stazioni attrezzate, le stesse verranno contraddistinte dall'apposizione del logo regionale, con le caratteristiche indicate nel documento "Linee guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economico - tariffaria" pubblicato sul B.U.R. del 15/12/1995. I contenitori per

i diversi tipi di rifiuti saranno contraddistinti sia dal logo regionale che dal colore definito nel documento regionale. La simbologia sarà completata da opportuna segnaletica per guidare il comportamento degli utenti.